



(Città Metropolitana di Firenze)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE
DI STRUTTURE ESTERNE
PER ATTIVITA' ECONOMICHE
DEL SETTORE ALIMENTARE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, mediante strutture esterne degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati ai sensi del titolo II - capo VI della Legge Regionale Toscana 23/11/2018 n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' consentito anche il rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico per spazi di cortesia all'aperto ad attività artigianali alimentari e ad attività di commercio di alimenti e bevande, quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie a taglio e similari, (non in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme richiamate citate al comma punto precedente), su area pubblica o privata ad uso pubblico, purché non sia effettuata la somministrazione assistita di alimenti e vivande.
3. Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Barberino Tavarnelle e la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del viene redatto il presente regolamento che disciplina le installazioni per ristoro all'aperto.

Art. 2 Definizione e disposizioni generali

1. L'installazione esterna delle attività economiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, è costituita dall'insieme degli elementi mobili posizionati sul suolo pubblico, uso pubblico o privato aperto al pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione e/o commercio di alimenti e bevande o ad un esercizio di attività alimentare artigianale.
2. Gli elementi possono esser costituiti da tavoli, sedute, ombrelloni, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali ed altri elementi accessori.
3. La collocazione dell'installazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art 6. In ogni caso deve esser garantita l'accessibilità degli spazi pubblici o privati di uso pubblico e non deve esservi interferenza con gli accessi agli edifici pubblici.
4. La collocazione, sulle installazioni di cui al comma 1, di messaggi pubblicitari è esclusa, fatta eccezione della denominazione dell'esercizio, che potrà essere riportata nella mantellina di bordo del telo di copertura dell'ombrellone.
5. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone.
6. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.
7. Le installazioni non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo per l'incolumità delle persone, e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
8. La modalità di ancoraggio delle pedane ammesse sulle pavimentazioni in pietra è l'appoggio diretto al suolo.
9. I corpi scaldanti e rinfrescanti delle strutture esterne devono essere espressamente autorizzati, come anche ulteriori elementi di arredo o funzionali all'attività.
10. L'occupazione relativa a strutture esterne degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere superiore al doppio dei mq. costituenti la superficie di somministrazione dei locali nei quali si svolge l'attività e, comunque, non superiore a 70 mq.
11. Le strutture esterne per ristoro non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica,

illuminazione ecc.), nonché ostruire la segnaletica stradale esistente.

12. L'occupazione di suolo pubblico per spazi di cortesia all'aperto ad attività artigianali alimentari non potrà essere superiore al doppio dei mq. costituenti la superficie di vendita nei quali si svolge l'attività e comunque non superiore 10 mq. Detta area non può essere frazionata.

13. E' riservata la priorità di occupazione agli esercizi di somministrazione e cortesia a coloro che richiedono l'occupazione stessa prospiciente la propria attività.

14. E' fatta salva la necessità della richiesta di deroga per attività rumorose temporanee, o della Valutazione di impatto acustico, per attività rumorose permanenti.

Art. 3 Tipologie di installazione e durata dell'occupazione

1. Le installazioni sono classificate come segue in base ai materiali e alle forme degli elementi d'arredo che le caratterizzano:

- A)** tipo A: sistema di delimitazione di suolo pubblico senza pedana, con ombrellone e fioriere;
- B)** tipo B: sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, ombrellone, ringhiere e/o fioriere;
- C)** tipo C: sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, ombrellone ringhiere e/o fioriere o pannelli

2. Le tipologie di installazioni ammissibili, sono specificate in dettaglio nell'*Allegato A*) al presente regolamento, in conformità al contenuto del Protocollo d'Intesa di cui al precedente art. 1, comma 3. Specifici e ulteriori dettagli e prescrizioni sulle finiture e sui colori potranno essere dati nei singoli casi.

3. Con riguardo alla durata, le tipologie di installazione di cui al comma 1 si distinguono, in base alla durata dell'occupazione, in occupazioni temporanee, stagionali e permanenti:

- a) le **occupazioni temporanee** hanno una durata massima pari a 90 giorni all'anno;
- b) le **occupazioni stagionali** hanno una durata massima pari a 180 giorni all'anno;
- c) le **occupazioni permanenti** hanno una durata superiore a 180 giorni e possono essere concesse, ad ogni singola istanza, per un periodo non superiore a 3 anni.

Art. 4 – Procedimento di rilascio di concessione di suolo pubblico -Titoli abilitativi

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al presente Regolamento devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio o concessorio, costituente titolo per l'occupazione stessa, rilasciato dallo Sportello Unico attività Produttive (SUAP), sotto forma di atto unico.

2. A fini dell'istruttoria del procedimento, per tutte le tipologie di occupazione di cui all'art. 3, è necessaria l'acquisizione dei pareri espressi dai competenti Uffici comunali, nonché dal Servizio Polizia Municipale dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino.

3. Per le **occupazioni stagionali** di cui al precedente art. 3, comma 3, lett. b), fatto salvo quanto previsto al comma 2., è necessaria l'acquisizione:

- di eventuali provvedimenti in materia paesaggistica;
- della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL).

4. Per le **occupazioni permanenti** di cui al precedente art. 3, comma 3, lett. c), fatto salvo quanto previsto al comma 2, è necessaria l'acquisizione:

- di eventuali provvedimenti in materia paesaggistica;
- del permesso a costruire.

5. In caso di esito favorevole del procedimento, sarà rilasciato il relativo provvedimento di concessione o autorizzazione, che deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafico o sede legale;
- b) l'indirizzo di recapito, se diverso di quello di cui al punto a);
- c) la tipologia dell'occupazione, l'ubicazione sul territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o metri lineari;
- d) la durata dell'occupazione;
- e) le prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- f) la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento per motivi di pubblico interesse;
- g) gli obblighi del titolare del provvedimento;
- h) l'espressa riserva che l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione.

Art. 5 – Forma, contenuto, modalità di presentazione dell'istanza e termini procedurali

1. Il titolare di una attività economica che intenda collocare una struttura esterna per ristoro o spazio di cortesia all'aperto dovrà ottenere l'autorizzazione o la concessione di suolo pubblico, ai sensi del vigente *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*.
2. L'istanza per l'occupazione del suolo pubblico è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), accompagnata dalla documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri e delle eventuali autorizzazioni, nulla osta o atti d'assenso comunque denominati.
3. All'istanza di cui al comma 2, oltre alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 39, co. 2, del Regolamento di cui al precedente comma 1., dovrà essere allegata la seguente documentazione, a firma di tecnico abilitato:
 - ELABORATI GRAFICI di progetto comprensivi dello stato attuale, lo stato di progetto e lo stato sovrapposto, con consueta rappresentazione in giallo e rosso.
 - RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, tipologia e colori dei materiali impiegati, ecc.;
 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata.
4. Con riguardo alle occupazioni permanenti, qualora l'attività preveda la somministrazione di bevande e/o alimenti e si configuri un ampliamento dell'attività stessa, unitamente all'istanza di cui al comma 2 il richiedente presenta la notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004, che è trasmessa dal SUAP alla competente ASL.
5. La durata del procedimento è fissata in giorni 60.
6. Qualora la domanda risulti incompleta o qualora venga ravvisata la necessità di integrazioni particolari, in relazione alla tipologia dell'occupazione, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari, entro un termine da stabilirsi in relazione al tipo di integrazione da effettuare. In tal caso il termine di cui al comma 5 è sospeso e riprenderà a decorrere dal la data di ricezione di quanto richiesto. La mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione entro il termine stabilito determinerà gli effetti della rinuncia all'occupazione, con conseguente archiviazione della domanda.

Articolo 6 - Collocazione delle installazioni

1. Le installazioni possono essere collocate nello spazio pubblico o di uso pubblico antistante l'attività di riferimento, garantendo l'accessibilità ai passaggi pedonali e carrabili presenti nell'area interessata. Nel caso in cui non sia possibile l'occupazione antistante il proprio esercizio, è ammessa l'occupazione di aree e spazi nel raggio di 30 ml dall'ingresso dell'esercizio interessato, nonché la

collocazione delle installazioni nello spazio pubblico o di uso pubblico sull'altro lato della strada, rispetto ai locali sede dell'attività interessata, o sull'eventuale piazza antistante la via dove si collocano i locali sede dell'attività interessata, previo ottenimento del consenso dei proprietari di eventuali esercizi e attività prospicienti l'area oggetto di occupazione.

2. Le installazioni possono essere collocate in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità. L'occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta, nell'intero territorio comunale, è limitata:

- a) per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alla superficie massima di mq. 20, con posizionamento inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente;
- b) per le altre attività (artigianali alimentari e commerciali a prevalente commercio alimentare) impegnando fino ad un massimo di n. 2 (due) stalli di sosta auto e, comunque, per una superficie non superiore a mq 10.

Sono ammissibili deroghe ai suddetti limiti di occupazione delle aree di sosta, solo nel caso in cui le necessità di sosta dell'area lo consentano.

3. L'occupazione nelle aree individuate al precedente comma 2. potrà essere consentita esclusivamente a titolo temporaneo, limitatamente al periodo compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre.

4. Non è consentita l'installazione in aderenza ad edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Obblighi del titolare del provvedimento

1. Il titolare del provvedimento di autorizzazione o concessione è obbligato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- procedere, entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento abilitativo, alla collocazione delle installazioni di Tipo A;
- procedere, entro 45 giorni dal rilascio del provvedimento abilitativo, alla collocazione delle installazioni di Tipo B e C;
- limitare l'occupazione alle aree individuate nel provvedimento;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
- utilizzare lo spazio autorizzato o concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso consentito, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato, in particolare senza che nessun manufatto sia fissato al suolo e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sotto servizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- dovrà provvedersi alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
- dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o concessione, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- dovrà essere pagato il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, previsto dalla vigente regolamentazione comunale;
- l'autorizzazione o la concessione dovranno essere ritirate dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione, assicurandone l'esibizione nel luogo ove è esercitata l'attività su richiesta dell'organo di controllo;
- dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o

- giuridici nella titolarità della concessione;
- dovrà provvedersi al conferimento dei rifiuti con apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano;
 - alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nello stato originario dei luoghi;

Art. 8 - Revoca o sospensione dell'autorizzazione o della concessione

1. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento autorizzatorio o concessorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.
2. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento autorizzatorio o concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale, con conseguente inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
3. L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 9 - Rinuncia all'occupazione.

Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare i 30 (trenta) giorni e comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione.

Art. 10 - Decadenza dell'autorizzazione o della concessione

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) sulla base di apposito verbale di accertamento di un organo di controllo, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente nei seguenti casi di particolare gravità:
 - Mancata realizzazione dell'occupazione entro i termini di cui al precedente art. 7;
 - realizzazione dell'occupazione in modo difforme da quanto autorizzato o concesso;
 - trasformazione dell'occupazione in modo difforme da quanto autorizzato o concesso in violazione delle norme tecniche;
 - inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa ed a ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento autorizzatorio o concessorio;
 - mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
 - venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti in materia;
 - mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico.
2. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere, nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione, con conseguente

rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

3. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente già pagato.

Art. 11 - Rinnovo dell'autorizzazione o della concessione e trasferimento di titolarità

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione potrà ottenerne il rinnovo con apposita istanza da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), almeno 20 giorni prima della scadenza del medesimo.

2. Il rinnovo potrà essere consentito:

a) per le **occupazioni temporanee**, fino a concorrenza della durata massima, pari a 90 giorni all'anno;

b) per le **occupazioni stagionali**, fino a concorrenza della durata massima, pari a 180 giorni all'anno;

c) per le **occupazioni permanenti**, per un'ulteriore periodo di 3 anni rispetto alla durata originariamente consentita.

3. Il rinnovo di cui ai commi 1. e 2. non sarà conseguito automaticamente, a seguito della presentazione dell'istanza, bensì all'esito di favorevole valutazione discrezionale, mediante emissione di apposito provvedimento, al termine di procedimento amministrativo disciplinato dalle disposizioni di cui al precedente art. 5, per quanto applicabili.

4. Ai fini del rilascio del provvedimento di rinnovo, l'installazione dovrà mantenere le caratteristiche estetiche originariamente approvate.

5. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata una nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 5 del presente Regolamento.

6. Il rinnovo dell'autorizzazione o della concessione non è consentito nei seguenti casi:

- quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate violazioni relative all'uso del suolo pubblico, oppure alla normativa urbanistica o edilizia: in tale ipotesi il titolare dell'autorizzazione o della concessione non potrà ottenerne altra prima che si sia conformato alla normativa vigente mediante la rimessione in pristino;
- per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso: il titolare dell'autorizzazione o della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buono stato manutentivo;
- qualora l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica in precedenza autorizzata o concessa: resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione in ordine al diniego del rinnovo dell'autorizzazione o della concessione, qualora si verificano mutamenti della situazione di fatto, ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione non effettui il pagamento del canone di occupazione secondo i tempi ed i modi stabiliti nel vigente "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale": in tal caso il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzatori o concessori potrà conseguire solo a seguito del pagamento di quanto dovuto;

7. Nel caso di trasferimento di titolarità di un'attività, alla quale è collegata un'occupazione di aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, dovrà produrre, contestualmente alla comunicazione di subingresso nell'attività principale, apposita comunicazione allo Sportello Unico attività Produttive (SUAP), nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, senza apportarvi alcuna variazione. Nel caso in cui, invece, intenda procedere alla

modifica dell'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda con le modalità di cui all'art. 5.

Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente.

Art. 12 - Occupazioni abusive

Per la disciplina delle occupazioni abusive si rinvia a quanto disposto dall'art. 38 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", nonché alla vigente disciplina in materia di urbanistica ed edilizia.

Art. 13 – Sanzioni pecuniarie

Per la disciplina delle sanzioni pecuniarie si rimanda all'art. 6 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"

Art. 14 – Applicazione del canone

Le occupazioni disciplinate nel presente Regolamento sono soggette al pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ed alle disposizioni a questo connesse, previste dal vigente "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", in quanto applicabili.

Art. 15 – Procedura semplificata per l'ottenimento dell'autorizzazione o della concessione

1. In attuazione del protocollo d'Intesa di cui al precedente art. 1, comma 3, si individuano in via sperimentale un elenco di siti, individuati nell'Allegato B), per i quali si ritiene che l'apposita autorizzazione, ai sensi degli articoli. 21 e 106, c. 2 bis, del Codice dei beni culturali, nonché il parere ai sensi dell'art. 146, laddove sussista il vincolo paesaggistico, possano essere sostituiti dal parere favorevole reso dal rappresentante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, Pistoia e Prato, nell'ambito delle sedute della Commissione comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (*Commissione C.O.S.A.P.*), ulteriormente composta:

- dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, o suo delegato;
- dal Responsabile dell'Area Ambiente, Suap e Svec del Comune di Barberino Tavarnelle, o suo delegato;
- dal Responsabile dell'Area Edilizia/Sue, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica del Comune di Barberino Tavarnelle, o suo delegato;
- dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Barberino Tavarnelle, o suo delegato;
- dal Responsabile dell'Area C.U.C., Contratti e Tributi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, o suo delegato.

2. Le tipologie di installazioni ammesse alla procedura semplificata di autorizzazione del Codice dei Beni Ambientali corrispondono a quelle delle lettere A, B e C, elencate all'art. 3 del presente regolamento, con le specifiche di dettaglio di cui all'Allegato A).

3. L'ammissibilità, per ciascuna zona individuata nell'allegato B), di una o più tipologie, non ne determina l'implicita autorizzazione. I singoli casi sono da sottoporre a specifica verifica tecnica degli Organi competenti (Comune di Barberino Tavarnelle e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato), che si

esprimeranno in sede di Commissione COSAP in base a tutti gli aspetti che sostanziano l'attività di tutela del Comune, a partire dall'esigenza di garantire un'adeguata fruizione pubblica degli spazi urbani e di assicurare convenienti condizioni di percettibilità degli spazi medesimi. Riguardo a quest'ultimo punto gli Organi competenti valuteranno le richieste in relazione ai criteri di interferenza visiva rispetto agli spazi monumentali. A seguito di tale valutazione verrà rilasciata o meno l'occupazione del suolo pubblico.

4. La convocazione della Commissione di cui al comma 1. dovrà pervenire alla Soprintendenza con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata e corredata dalla documentazione necessaria.

5. L'elenco di cui al comma 1. potrà essere incrementato con l'indicazione di altri luoghi, qualora necessario ai fini della tutela, sempre nell'ambito di vie e piazze tutelate ai sensi dell'art. 12 comma 1, con riferimento all'art. 10 comma 4 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Per i siti non inclusi nell'elenco, gli interventi che possiedano i requisiti previsti dal presente Regolamento Comunale si intendono sin d'ora autorizzati senza necessità di ulteriore istruttoria e si concorda che nella concessione comunale sarà inserita la presente precisazione: *"dal momento che il presente provvedimento è stata rilasciato nell'ambito di un accordo di semplificazione si fa presente che allo scadere del provvedimento medesimo potrebbe verificarsi un esito diverso nell'istruttoria"*.

6. La concessione comunale avrà la durata massima di cui al precedente art. 3, comma 3, lett. c) (anni 3).

Art. 16 Norma Transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con strutture esterne per la somministrazione, nonché per spazi di cortesia all'aperto, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed il cui procedimento di rilascio o di rinnovo sia ancora in corso di istruttoria, saranno rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

3. Le installazioni di tipo A, B e C realizzate in seguito al rilascio di autorizzazioni e di concessioni di suolo pubblico nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, saranno esenti dall'applicazione del Canone patrimoniale di cui alla L. n. 160/2019 per il periodo previsto dal provvedimento, e comunque per il periodo massimo stabilito dal *"Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"*.

ALLEGATO "A"

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ESTERNE PER ATTIVITA' ECONOMICHE.

TIPOLOGIE AMMISSIBILI			
TIPOLOGIA	MATERIALI E FORME DEGLI ELEMENTI D'ARREDO (indicazioni di massima)	COLORI (indicazioni di massima)	
A	<p>SISTEMA DI DELIMITAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SENZA PEDANA, CON OMBRELLONE E FIORIERE</p>	<p><u>SEDIE E TAVOLINI:</u> METALLO, LEGNO, RESINA, IN FORME CON LINEE SEMPLICI E TRADIZIONALI.</p> <p><u>OMBRELLONI:</u> STRUTTURA METALLICA VERNICIATA. TELO DI COPERTURA IN TESSUTO NON PLASTIFICATO ANTIMUFFA E IGNIFUGO.</p> <p><u>EVENTUALE DELIMITAZIONE PERIMETRALE:</u></p> <p>FIORIERE BASSE CON FORME SEMPLICI (H. max da terra compresa vegetazione cm. 120)</p>	<p><u>SEDIE E TAVOLINI:</u> COLORI NELLE GRADAZIONI DI GRIGIO COMPRESI DAL CODICE RAL 7000 al 7048 E LEGNO NATURALE</p> <p><u>OMBRELLONI:</u> LA STRUTTURA NELLE GRADAZIONI DI GRIGIO COMPRESI DAL CODICE RAL 7000 al 7048. IL TELO DI COPERTURA COLOR CORDA IN UNO DEI CODICI RAL 1013- 1014- 1015 E SCALATURE, PRIVI DI SCRITTE PUBBLICITARIE.</p>

TIPOLOGIE AMMISSIBILI		
TIPOLOGIA	MATERIALI E FORME DEGLI ELEMENTI D'ARREDO (indicazioni di massima)	COLORI (indicazioni di massima)
B SISTEMA DI DELIMITAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PEDANA, OMBRELLONE, RINGHIERE E/O FIORIERE	<p><u>SEDIE</u> <u>TAVOLINI E</u> <u>OMBRELLONI:</u> COME NELLA TIPOLOGIA A.</p> <p><u>PEDANE:</u> CON FINITURE ESTERNE IN MULTISTRATO MARINO O PAVIMENTO LAMINATO.</p> <p><u>EVENTUALE DELIMITAZIONE PERIMETRALE:</u> <u>RINGHIERE E/O FIORIERE</u></p> <p>RINGHIERE IN METALLO VERNICIATO CON FORME SEMPLICI E LINEARI (H MAX. da terra cm. 90)</p> <p>FIORIERE BASSE CON FORME SEMPLICI (H. max da terra compresa vegetazione cm. 120)</p>	<p><u>SEDIE</u> <u>TAVOLINI E</u> <u>OMBRELLONI:</u> COME NELLA TIPOLOGIA A.</p> <p><u>PEDANE:</u> COLORE LEGNO AL NATURALE</p> <p><u>RINGHIERE:</u> COLORI NELLE GRADAZIONI DI GRIGIO COMPRESI DAL CODICE RAL 7000 al 7048.</p>

TIPOLOGIE AMMISSIBILI		
TIPOLOGIA	MATERIALI E FORME DEGLI ELEMENTI D'ARREDO (indicazioni di massima)	COLORI (indicazioni di massima)
C SISTEMA DI DELIMITAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PEDANA, OMBRELLONE RINGHIERE E/O FIORIERE O PANNELLI	<p><u>SEDIE TAVOLINI E OMBRELLONI:</u> COME NELLA TIPOLOGIA A.</p> <p><u>PEDANE:</u> COME NELLA TIPOLOGIA B.</p> <p><u>DELIMITAZIONE PERIMETRALE:</u></p> <p><u>RINGHIERE E/O FIORIERE O PANNELLI</u></p> <p><u>RINGHIERE:</u> IN METALLO VERNICIATO CON FORME SEMPLICI E LINEARI, (H. da terra cm. 90)</p> <p><u>FIORIERE:</u> BASSE CON FORME SEMPLICI (H. max da terra compresa vegetazione cm. 120)</p> <p><u>PANNELLI:</u> COMPLETAMENTE TRASPARENTI OPPURE CON LA PARTE BASSA OSCURATA (DA TERRA H MAX cm 70.) E LA PARTE ALTA VETRATA (DA TERRA H. MAX cm. 150)</p> <p><u>PARTE BASSA OSCURATA:</u> SENZA PARTIZIONI INTERNE E STRUTTURA DI SUPPORTO PER IL VETRO IN METALLO VERNICIATO. I PANNELLI NON DEVONO CONTENERE ISCRIZIONI.</p> <p><u>ELEMENTI IN VETRO:</u> VETRO ANTINFORTUNISTICO SENZA ISCRIZIONI.</p>	<p><u>SEDIE TAVOLINI E OMBRELLONI:</u> COME NELLA TIPOLOGIA A</p> <p><u>PEDANE:</u> COME NELLA TIPOLOGIA B</p> <p><u>RINGHIERE E PANNELLI PERIMETRALI:</u></p> <p>COLORI NELLE GRADAZIONI DI GRIGIO COMPRESI DAL CODICE RAL 7000 al 7048.</p> <p><u>ELEMENTI IN VETRO:</u> TRASPARENTE</p>

ALLEGATO "B"

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ESTERNE PER ATTIVITA' ECONOMICHE.

Elenco di piazze, vie e luoghi del Comune di Barberino Tavarnelle e relative tipologie ammesse

ELENCO LUOGHI	TIPOLOGIE AMMESSE
ZONA <u>Barberino Val d'Elsa</u>	
Piazza Barberini	A
Via F. da Barberino	A
Via Cassia	A B C
Piazza Mazzini	A
Via V. Veneto	<u>Area A:</u> A <u>Area B:</u> A B C
ZONA <u>Marcialla</u>	
Piazza A. Brandi	A B C
Via A. Mori	A
ZONA <u>Sambuca Val di Pesa</u>	
Via A. Gramsci	A B C
Via Senese	A B C
ZONA <u>San Donato in Poggio</u>	
Via dei Fossi	A
Via del Giglio	A
Via Giotto	A
Piazza del Pozzo Nuovo	AB
Via della Pieve	A
Via Senese	AB
ZONA <u>Tavarnelle Val di Pesa</u>	
Via Cassia	A B C
Piazza D. Cresti	A B C
Via delle Fonti	A B C
Piazza G. Matteotti	A B C
Via B. Naldini	A B C
Via Roma	A B C

ELENCO LUOGHI	TIPOLOGIE AMMESSE
ZONA <u>Vico d'Elsa</u>	
Via P. Bartalini	A
Piazza L. Fratini	A B
Via II Giugno	A
Via Guidacci	A
Via Piana	A
Piazza Torrigiani	A B